



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA

**APPALTO DI SERVIZI PER
LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI,
NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SIPROIMI/SAI)**

**PERIODO 2021 - 2023
(art. 23, c. 15, D.Lgs. 18.4.2016, n. 50)**

**PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE EX ARTT. 35 E 60 D. LGS. 50/16
LOTTO UNICO – CIG**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IL RUP

INDICE

ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 2 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 3 STRUTTURE E MODALITÀ DI ACCOGLIENZA.....	6
ART. 4 GOVERNANCE DI PROGETTO.....	8
ART. 5 ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI DA GARANTIRE.....	8
ART. 6 REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, ANIMAZIONE SOCIOCULTURALE E PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO.....	11
ART. 7 AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI.....	12
ART. 8 RENDICONTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI.....	12
ART. 9 PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 10 GESTIONE DEL PERSONALE.....	13
ART. 11 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.....	15
ART. 12 RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.....	15
ART. 13 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	16
ART. 14 SEDE OPERATIVA.....	16
ART. 15 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE.....	17
ART. 16. NORME DI COMPORTAMENTO E DECORO PER IL PERSONALE.....	17
ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE.....	18
ART. 18 RESPONSABILE DELLA COMMESSA.....	18
ART. 19 RAPPORTO DI LAVORO.....	18
ART. 20 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	19
ART. 21 LIMITAZIONE DEL TURNOVER.....	20
ART. 22 OBBLIGHI DEL PERSONALE.....	20
ART. 23 OSSERVANZA DEL CODICE ETICO COMPORTAMENTALE.....	20
ART. 24 RISPETTO DEL DETTATO NORMATIVO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001.....	21
ART. 25 CALCOLO DEI CORRISPETTIVI.....	21
ART. 26 PAGAMENTI E RITENUTE A GARANZIA.....	22
ART 27 PAGAMENTI A SALDO.....	22
ART 28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
ART 29 REVISIONE PREZZI.....	23
ART 30 CAUZIONE DEFINITIVA.....	23
ART 31 COPERTURE ASSICURATIVE.....	24
ART 32 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.....	25
ART 33 CESSIONE CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.....	25
ART 34 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.....	26

ART 35 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	26
ART 36 TUTELA DEGLI APPALTATORI E DELLE PERSONE FISICHE CONNESSE.....	28
ART 37 GARANZIA DELLA PRIVACY DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	29
ART 38 CONTROLLI E PENALITÀ	29
ART 39 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	31
ART 40 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	31
ART 41 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	32
ART 42 RECESSO	33
ART 43 VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	34
ART 44 GRAVE ERRORE CONTRATTUALE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	35
ART 45 FORMA E SPESE CONTRATTUALI	36
ART 46 RISERVE E RECLAMI	37
ART 47 OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	37
ART 48 DOMICILIO, RECAPITO E SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	37
ART 49 FORO COMPETENTE.....	38

GLOSSARIO:

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

CIG: Codice Identificativo Gara

DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto

D.Lgs.: Decreto Legislativo

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale

DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva

DUVRI: Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze

FNPSA: Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dall'art. 1 *septies* del Decreto Legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990 n. 39

RCO: Responsabilità Civile prestatori d'Opera

RCT: Responsabilità Civile verso Terzi

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RUP: Responsabile Unico del Procedimento

Servizio Centrale: il servizio previsto dalla 1 *sexies* del Decreto Legge 30 dicembre 1989 n. 416 convertito dalla Legge 28 febbraio 1990 n. 39, e affidato, con apposita convenzione, all'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI)

SIPROIMI/SAI: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1 *sexies* del Decreto Legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito dalla Legge 28 febbraio 1990 n. 39, modificato dall'art. 12 del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132

Art 1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la individuazione di un soggetto attuatore (successivamente anche appaltatore, aggiudicatario o ditta) per la gestione di un complesso di servizi consistenti in:

1. attività di ricerca sul mercato e messa a disposizione degli alloggi da adibire all'accoglienza secondo le disposizioni del successivo art. 5;
3. organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previsti nel Progetto SIA, così come approvato dal Ministero dell'Interno;
4. predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, di reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, per conto di Sercop e di qualsiasi altro impegno a carico dell'azienda, compresa la gestione della banca dati;
5. cura, in maniera autonoma, gli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all'uscita degli beneficiari dal SIA quando stabilito.
6. Eventuale attività di riprogettazione del servizio finalizzato alla presentazione delle richiesta di finanziamento al termine della durata del presente Progetto finanziato

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, istituito con la Legge n. 189/2002 (art. 32, comma 1-sexies), è uno speciale sistema di tutela con cui il Ministero dell'Interno, attraverso la rete degli enti locali e il supporto dei soggetti operanti nell'ambito del terzo settore, garantisce la realizzazione di progetti di "accoglienza integrata" .

Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto:

- al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria – agosto 2018"
- al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (d'ora in poi FNPSA) e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI/SAI)" e al relativo Allegato A "Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati".

Art. 2 Durata e importo dell'appalto

Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 1.612.683,00 per il biennio 01/07/2021 – 30/06/2023 di cui € 1.774,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in concomitanza con la durata di assegnazione del Progetto e delle risorse da parte del Ministero degli Interni già finanziato.

Sercop si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per un triennio successivo alla scadenza del presente appalto nel caso di accoglimento di una nuova domanda di finanziamento a valere sul Fondo FNPSA.

I corrispettivi da erogarsi alla Ditta aggiudicatrice corrisponderanno ai costi sostenuti per l'accoglienza dei beneficiari nei limiti del piano finanziario allegato, in relazione alle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

L'importo di aggiudicazione non impegna Sercop in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del Progetto da parte del Ministero dell'Interno, all'andamento del Progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, subire un decremento o non essere realizzato.

L'importo dell'appalto potrà altresì subire modifiche in relazione alle variazioni richieste dall'ente finanziatore: quanto dovuto da Sercop all'Appaltatore non potrà per nessuna ragione eccedere il finanziamento del Progetto da parte del Ministero.

Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità.

Art. 3 Strutture e modalità di accoglienza

È a carico della ditta reperire, organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari. Non è ammessa l'accoglienza in strutture ricettive o alberghiere.

Verrà valorizzata l'individuazione di microstrutture di accoglienza, costituite da appartamenti (orientativamente da 4/5 posti letto).

In relazione alla natura e del Progetto e all'obiettivo dell'integrazione territoriale dei beneficiari all'interno dei territori Rhodense gli alloggi dovranno essere reperiti in modo da garantire una distribuzione di posti coerente con le seguenti localizzazioni e limiti:

Arese	max. 15 posti
Cornaredo	max. 15 posti
Lainate	max. 20 posti
Pero	max. 5 posti
Pogliano Milanese	max. 5 posti
Pregnana Milanese	max. 5 posti
Rho	max. 20 posti
Settimo Milanese	max. 20 posti
Vanzago	max. 5 posti

Tali valori costituiscono dei limiti massimi non superabili in relazione ad una sostenibile integrazione territoriale delle persone richiedenti asilo; essi rimangono condizionati dall'andamento del mercato immobiliare. In eccezione a quanto sopra è ammessa l'individuazione di una struttura di accoglienza di maggiore capacità, non superiore comunque ai 10 posti.

Per la realizzazione delle attività del presente Progetto Sercop mette a disposizione 1 unità immobiliare aventi le caratteristiche richieste ai sensi del presente articolo, sita nel Comune di Settimo Milanese, con una capienza di 4 posti.

L'Impresa ha l'obbligo di:

- a) reperire abitazioni completamente e adeguatamente arredate da adibire all'accoglienza di n. 51 richiedenti/titolari di protezione internazionale nel territorio dei Comuni del rhodense con i limiti sopra indicati
- b) realizzare misure finalizzate ad agevolare gli spostamenti delle persone accolte, in modo da essere funzionali alle esigenze dei beneficiari e del Progetto territoriale;
- c) gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto che possano sorgere con il vicinato e gruppi di cittadini, programmare e realizzare incontri di quartiere, tavole rotonde e conversazioni pubbliche finalizzate a promuovere una civile convivenza;
- d) garantire l'alloggio (incluso il servizio di pulizia giornaliero ed il servizio di raccolta smaltimento rifiuti) ed il vitto e soddisfare le richieste atte a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- e) provvedere con tempestività a interventi di ripristino di eventuali danni procurati a terzi o alla comunità da parte degli beneficiari.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la sostituzione degli alloggi che, in corso di esecuzione del contratto, dovessero rendersi non più disponibili, per cause imprevedibili o indipendenti dalla volontà della stazione appaltante e dell'aggiudicatario stesso.

Sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria tutti i costi e le utenze derivanti dalla gestione degli alloggi destinati al Progetto, che dovranno essere:

- a) destinate ad uso residenziale o civile abitazione
- b) immediatamente e pienamente fruibili secondo i limiti territoriali indicati sopra.
- c) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- d) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- e) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- f) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- g) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- h) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- i) destinate esclusivamente a progetti SIPROIMI/SAI

L'aggiudicatario, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dovrà dichiarare la disponibilità degli alloggi per le attività connesse al Progetto, secondo le modalità indicate all'art. 5 del disciplinare. Il titolo di disponibilità dei suddetti alloggi (contratti di proprietà, locazione o comodato ecc...) dovrà essere presentato entro 20 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata presentazione di uno dei suddetti titoli di disponibilità l'aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione e Sercop potrà procedere all'assegnazione della realizzazione del Progetto approvato dal Ministero scorrendo la graduatoria ad esito della procedura.

Art. 4 Governance di progetto

La Ditta aggiudicataria dovrà collaborare alla governance di Progetto individuando una figura di Coordinamento delle attività e degli interventi affidati, la quale dovrà relazionarsi con il coordinamento di Progetto, che rimane in capo o a Sercop.

Lo strumento principale della governance di progetto è costituito da una Cabina di regia, luogo di incontro e coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali.

Per la realizzazione delle attività previste dal capitolato Sercop mette a disposizione la seguente struttura organizzativa:

1 figura di responsabile/coordinatore, che garantisce le seguenti attività:

- il presidio del Progetto nel suo complesso
- la partecipazione alle cabine di regia con l'appaltatore a cadenza mensile
- il coordinamento della micro équipe interna con assistenti sociali
- il raccordo con i Comuni soci ed il Servizio Centrale (Ministero dell'Interno)

2 figure di assistente sociale che garantiscono:

- l'operatività sulla casistica (partecipazione ai colloqui di ingresso e di monitoraggio dei progetti dei beneficiari nonché alle équipe con l'appaltatore)
- il presidio ed integrazione con la rete istituzionale, del Terzo settore ed associativa del territorio

1 figura amministrativa che:

- monitora le scadenze amministrative
- cura la rendicontazione in collaborazione con l'appaltatore

Al fine di garantire tutte le attività di gestione conseguenti al presente capitolato, nonché monitorare l'andamento dell'appalto, Sercop si riserva di attivare eventuali Tavoli ai quali dovranno partecipare per la Ditta appaltatrice il coordinatore/responsabile e altre figure da individuare di volta in volta.

Art. 5 Accoglienza integrata e servizi da garantire

Lo SIPROIMI/SAI ha come obiettivo principale la conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti.

In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

I servizi richiesti fanno riferimento all'art. 4 delle Linee guida- Allegato A al Decreto 18 novembre 2019 "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati integrate dal "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" a cura del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno di agosto 2018, documenti ai quali si rimanda per la formulazione del Progetto e dei suoi requisiti, di seguito specificati.

Il Progetto dovrà essere articolato a favore dei seguenti destinatari:

- nuclei familiari

- singoli di sesso maschile e/o femminile

L'accoglienza integrata comprende i seguenti servizi minimi obbligatori:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Si descrivono di seguito le modalità specifiche di espletamento dei servizi di cui sopra:

a) Accoglienza materiale

L'ente affidatario del presente appalto è tenuto a:

- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare pocket money;
- fornire il materiale scolastico per i minori;

b) Mediazione linguistico-culturale

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

L'ente affidatario ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato), che culturale – tra i singoli beneficiari, il Progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);

c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio

L'ente affidatario del presente appalto è tenuto a:

- garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
- garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;

d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori

L'ente affidatario del presente appalto è tenuto a:

- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
- garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;

e) Formazione e riqualificazione professionale

L'ente affidatario del presente appalto è tenuto a:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;

f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

L'ente affidatario del presente appalto è tenuto a:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

L'ente affidatario del presente appalto è tenuto a:

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

L'ente affidatario del presente appalto è tenuto a:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al Progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

i) Orientamento e accompagnamento legale

L'ente affidatario del presente appalto è tenuto a:

- garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;

l) Tutela psico-socio-sanitaria

Il'ente affidatario del presente appalto è tenuto a:

- garantire l’attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;
- garantire l’accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l’attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
- garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l’accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l’eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all’evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l’attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali là dove la situazione clinica lo richiada;
- garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
- prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.

In caso del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica l’appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio, rimodulando le attività a tutela della salute degli operatori e dei beneficiari.

Art. 6 Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socioculturale e produzione di materiale informativo

La Ditta aggiudicataria si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del Progetto.

Saranno valorizzate la presentazione del Progetto (anche con brochure, video, pieghevoli informativi, ecc.) agli interlocutori privilegiati, quali le scuole, i servizi pubblici e privati per l’impiego (centri per l’impiego e agenzie per il lavoro), le associazioni di categoria e i sindacati, le agenzie immobiliari, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, i centri sportivi ecc.

Si precisa che tutte le forme di promozione e sensibilizzazione delle attività del Progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione di Sercop e realizzate a cura e a spese del appaltatore e gestore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale di Sercop, dello SIPROIMI/SAI/SAI e/o di altri soggetti segnalati. La progettazione del materiale (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni etc.) la stampa e la distribuzione saranno a carico del appaltatore e gestore.

Art. 7 Aggiornamento e gestione della Banca dati

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere per conto di Sercop a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca Dati, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nell'art. 37 delle Linee Guida allegato A al Decreto 18 novembre 2019 e successive modifiche.

Per tutti gli aspetti operativi si rimanda al Manuale Operativo succitato.

La Ditta aggiudicataria è comunque tenuta a provvedere ad ogni adempimento richiesto dal Servizio Centrale in relazione all'aggiornamento della Banca Dati.

Art. 8 Rendicontazione e altri adempimenti contabili e amministrativi

L'aggiudicatario provvederà a qualsiasi altro adempimento amministrativo necessario per la realizzazione e rendicontazione del Progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e delle loro conseguenze. La ditta opererà in stretta connessione con il Direttore dell'esecuzione o con altro soggetto incaricato da Sercop.

Dovranno essere altresì realizzate le seguenti attività:

- presentare a Sercop la relazione annuale sugli interventi realizzati finalizzata al monitoraggio delle attività svolte dal Progetto nell'anno ed ogni altra relazione o report eventualmente richiesti dal Servizio Centrale (es. rilevazione Covi 19 nel sistema di accoglienza dei migranti)
- le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
- i rendiconti finanziari delle attività relative al Progetto, sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione.

Art. 9 Personale e dotazione organica dell'Appaltatore

Ogni persona ospitata nello SIPROIMI/SAI deve essere interessata e partecipe di un Progetto personalizzato finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale, del quale l'aggiudicatario cura la documentazione tecnico-professionale e la cartella utente, accessibile ai referenti comunali. L'elaborazione di tale Progetto mira a superare una concezione assistenzialista dell'accoglienza, sollecitando e supportando il beneficiario nel partecipare attivamente alla definizione di un proprio Progetto di vita autonomo che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal Progetto di accoglienza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SIPROIMI/SAI. L'équipe dovrà lavorare in sinergia con le figure professionali di riferimento dei Comuni dell'ambito del rhodense dove sono ospitati i richiedenti asilo e con gli altri servizi e istituzioni, eventualmente coinvolti nelle attività connesse all'accoglienza.
- garantire all'interno dell'équipe la presenza delle seguenti figure professionali: educatore professionale, operatore legale, nonché il supporto di mediatori culturali e linguistici ed ogni altra figura prevista dal Manuale come non espressamente inserita in maniera stabile in equipe (es. etno-psichiatra);
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza adeguata, risultante dai curricula presentati in sede di offerta;

- attenersi al rapporto operatore/beneficiario come previsto dal citato manuale operativo, in considerazione delle dimensioni del progetto territoriale, delle caratteristiche delle persone accolte, della tipologia e dislocazione delle strutture di accoglienza;
- garantire la gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.;
- garantire la presenza di un referente coordinatore del Progetto in grado di supportare ed assistere Sercop nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, della reportistica e della documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea, necessaria per la gestione del Progetto;
- garantire la presenza degli educatori in tutti i giorni feriali; nei giorni festivi in caso di necessità, negli orari notturni dovrà essere garantita la reperibilità telefonica.

Art. 10 Gestione del personale

L'appaltatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del Progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con Sercop, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna altresì a:

- attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti da Sercop con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
- attenersi alle disposizioni impartite da Sercop nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- comunicare a Sercop, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare, nonché trasmettere copia dei relativi *curricula vitae*, per il dovuto consenso;
- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio di Sercop e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione e ai beneficiari, salvo esplicita autorizzazione della Stazione appaltante.
- garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta di Sercop.

Il appaltatore si impegna inoltre a designare e a comunicare a Sercop il nominativo dell'operatore referente/coordinatore del Progetto, del quale deve essere trasmesso relativo curriculum vitae in sede di presentazione dell'offerta.

Il referente/coordinatore, provvede a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del Progetto, dovrà curare tutti i rapporti con Sercop, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico dell'appaltatore e di quanto indicato in sede di selezione.

Il referente/coordinatore, dovrà assicurare un costante contatto con il responsabile coordinatore di Sercop per la gestione ordinaria del Progetto e un incontro a cadenza mensile sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del Progetto (Cabina di Regia).

L'Appaltatore deve inoltre garantire:

- il rispetto all'assorbimento del personale dell'aggiudicatario uscente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del disciplinare relativo alla clausola sociale.
- di applicare nei confronti del proprio personale tutte le norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, comprese quelle riguardanti le assicurazioni obbligatorie;
- che, per quanto concerne le Cooperative Sociali, sia garantita l'applicazione integrale degli istituti retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, la Legge 3 aprile 2001 n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" e s.m.i.;
- di adottare idonee misure affinché il personale impiegato osservi le norme stabilite a tutela della privacy dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e dalla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
- che siano osservate scrupolosamente le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e siano assolti tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. Nello specifico entro sessanta giorni dall'inizio della gestione l'Appaltatore dovrà consegnare al Committente copia della documentazione attestante l'avvenuto adempimento delle prescrizioni non delegabili di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81, come pure l'elenco nominativo dei soggetti individuati dal decreto citato. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto (ex art. 1456 C.C.), qualora l'Appaltatore, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Committente, non vi abbia ottemperato;
- che il personale direttamente o indirettamente impegnato nei servizi dell'appalto, sia in possesso dei titoli formativi comunque prescritti per la gestione dell'emergenza e della sicurezza;
- che l'impresa aggiudicataria provveda alla formazione e l'aggiornamento delle figure professionali oggetto del presente capitolato;

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto, lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

In ogni momento, a semplice richiesta del Committente, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà tenere disponibile, attraverso strumenti informatici costantemente visionabili, presso la struttura dove si svolgono i servizi dell'Appalto a disposizione del Committente, dettagliato elenco nominativo degli addetti che l'Appaltatore impiegherà in tutti i servizi oggetto dell'appalto, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, i titoli di formazione, di servizio. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, anche nel caso di temporanee sostituzioni, e visibile in tempo reale.

Inoltre lo stesso è tenuto a comunicare per iscritto ogni variazione, ivi comprese le sostituzioni per malattia, ferie o altro impedimento, allegando fotocopia degli attestati dei titoli di studio.

L'Appaltatore si obbliga a documentare, in qualsiasi momento e a semplice richiesta di Sercop, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di vigenza dell'appalto anche attraverso la compilazione di apposita modulistica all'uopo predisposta dal Committente.

L'Appaltatore, su richiesta, dovrà esibire al Committente il libro matricola, il libro paga, il registro degli infortuni previsto dalle norme vigenti, nonché ogni altra documentazione nel caso necessaria per attestare l'ottemperanza ai suddetti obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo sino ad avvenuta regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e assicurative.

Art. 11 Modalità di realizzazione del Progetto

L'appaltatore provvede all'attivazione dei servizi di cui al presente capitolato.

La ditta aggiudicataria si impegna a dare attuazione al Progetto secondo il Progetto tecnico presentato in sede di gara e a quanto finanziato dal Ministero dell'Interno.

All'aggiudicatario saranno corrisposte le risorse per la realizzazione delle attività del Progetto sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori, come determinato in sede di gara, su presentazione della relativa documentazione, come richiesto dalle indicazioni Ministeriali. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del Progetto.

Sercop si riserva il diritto di sospendere o ridurre in qualsiasi momento uno o più attività di cui al presente Progetto, in conseguenza di modifiche o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero.

Art. 12 Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

L'aggiudicatario ha la responsabilità e l'obbligo di occuparsi di tutte le procedure dall'entrata dell'beneficiario all'interno dello SIPROIMI/SAI fino all'uscita, compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire a Sercop, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del aggiudicatario medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al Progetto.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate, sottoscrivendo anche le necessarie coperture assicurative.

Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del Progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione a Sercop e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

Art. 13 Obblighi dell'aggiudicatario

Gli obblighi dell'aggiudicatario sono i seguenti:

- a) rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi, in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
- b) impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività previste dal presente capitolato speciale d'oneri;
- c) attenersi alle disposizioni di Sercop nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del Progetto;
- d) operare in accordo con Sercop, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del Progetto;
- e) garantire la disponibilità delle strutture di accoglienza per tutto il periodo di svolgimento del Progetto, con oneri a proprio esclusivo carico;
- f) assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato;
- g) garantire la gestione delle strutture di accoglienza con diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti.
- h) attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
- i) produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del Progetto e monitorare i risultati attesi, anche supportando Sercop nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi e reportistica in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del Progetto
- j) provvedere, con oneri a proprio carico, alla disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione e zooprofilassi delle unità immobiliari destinate all'accoglienza, in caso di necessità;
- k) aggiornare tempestivamente e puntualmente la documentazione relativa agli ospiti inerente:
 - a) le condizioni personali e sanitarie, in particolare relativamente a situazioni di emergenza/ rischio
 - b) la situazione lavorativa ed economico-reddituale
 - c) lo status giuridico
 - d) eventuali pendenze o procedure in corso di carattere legale e/o giudiziario
 - e) ogni aspetto di carattere amministrativo, tecnico e/o progettuale afferente i progetti
 - f) garantire che siano assicurate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria riferite agli immobili nei quali vengono svolti i servizi oggetto del presente capitolato, relative pertinenze e aree esterne, impianti e contenuti compresa la sostituzione a seguito di naturale usura e obsolescenza;
 - g) garantire che siano assicurate tutte le attività di manutenzione dei beni necessari per lo svolgimento dei servizi, nonché delle forniture effettuate nella esecuzione dell'appalto, compresa la sostituzione a seguito di naturale usura e obsolescenza.

Art. 14 Sede operativa

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi alla data della presentazione della domanda di partecipazione, a dotarsi di una sede operativa posta in uno dei Comuni del rhodense o Comuni di territori limitrofi, a partire dal momento della comunicazione dell'aggiudicazione della gara.

L'appaltatore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del Progetto e ridurre al minimo i tempi di intervento nei confronti dei beneficiari.

Art. 15 Attività di controllo e ispezione

Sercop, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del Progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del Progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. L'aggiudicatario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza al Direttore dell'esecuzione nominato da Sercop per lo svolgimento di controlli e verifiche.

In relazione alle attività di accoglienza integrata del Progetto, l'aggiudicatario garantisce il regolare flusso di informazioni con carattere di:

- a) continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del Progetto;
- b) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte di Sercop di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte dei Comuni soci, di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro le scadenze di volta in volta indicate.

Sercop potrà attivare, con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sul Progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Sercop si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel Progetto.

Art. 16. Norme di comportamento e decoro per il personale

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

L'Appaltatore è obbligato, a proprio carico, a dotare tutto il proprio personale di tutti i dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) e di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, così da assicurare la richiesta protezione all'operatore, nonché ad emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

L'Appaltatore è obbligato alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non osservi le prescrizioni del presente capitolato o sia inidoneo al servizio per comprovati motivi; in tale caso l'Appaltatore provvederà alla sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

La dotazione organica dovrà essere adeguata, nelle entità e nei profili professionali, al fine di assicurare il rispetto degli standard di servizio previsti dal presente Appalto. Eventuali carenze dovranno essere recuperate in un termine congruo e comunque non oltre 15 gg. : il superamento non motivato di tali termini determinerà l'applicazione delle conseguenti penalità come previste all'art. 38 – Controlli e penalità.

Sercop non risponde dei danni subiti dall'Appaltatore e dal personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, o da questi arrecati a terzi o cose, anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

Art. 17 Clausola sociale

Considerata la natura del servizio in oggetto si ritiene che la continuità delle prestazioni costituisca un prioritario elemento di qualità del servizio.

Ai sensi dell'art. 50 del vigente Codice dei Contratti, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e dei servizi in essere, qualora l'Appaltatore subentrante e l'Appaltatore uscente applichino il CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, gli stessi saranno obbligati alla integrale applicazione di quanto previsto dall'art. 37 "Cambi di Gestione" del CCNL delle Cooperative Sociali.

L'impresa aggiudicataria, nell'ambito della armonizzazione con l'organizzazione propria d'impresa e delle esigenze tecnico-organizzative di esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di assorbire nel proprio organico, in via prioritaria e senza periodo di prova, il personale impiegato per i servizi oggetto del presente appalto risultante dalla relazione tecnico illustrativa, salvo esplicita rinuncia individuale, con mantenimento di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli di natura economica, ed assicurando adeguata tutela al personale in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di astensione.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta in precedenza presso i servizi oggetto dell'appalto, secondo gli scatti di anzianità maturati da ogni dipendente e previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.

All'impresa aggiudicataria non sarà consentito inquadrare il personale assorbito in qualifiche inferiori e/o comunque peggiorative di quelle possedute al momento della presa in carico.

In considerazione della natura di servizio pubblico essenziale dell'unità d'offerta destinataria dei servizi oggetto dell'appalto e delle peculiari caratteristiche dei servizi destinati alle persone, ove la qualità delle prestazioni è fortemente influenzata dal clima organizzativo e dalla continuità delle attività degli operatori preposti, si auspica siano mantenute tutte le eventuali condizioni contrattuali, normative ed economiche, di miglior favore attualmente in vigore.

Art. 18 Responsabile della commessa

L'Appaltatore dovrà individuare un Responsabile della commessa. Detta figura, differente rispetto al Responsabile Coordinatore dei servizi appaltati, rappresenterà a tutti gli effetti l'Appaltatore.

Art. 19 Rapporto di lavoro

Per tutte le figure professionali che contribuiscono al raggiungimento e mantenimento degli standard richiesti dalla normativa citata all'art.3 l'aggiudicatario s'impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale

L'Aggiudicatario s'impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Sercop potrà richiedere all'Aggiudicatario in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, Sercop procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa aggiudicataria.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte di Sercop, l'Aggiudicatario si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.

Rispetto all'assorbimento del personale dell'aggiudicatario uscente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del disciplinare relativo alla clausola sociale.

Art. 20 Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni

L'impresa aggiudicataria dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare annualmente:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare tutti i referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'impresa aggiudicataria, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore socio-sanitario/assistenziale e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68 e s.m.i.;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- L'impresa aggiudicataria e il personale impiegato nelle prestazioni;
- L'impresa aggiudicataria e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti.

Ove un dipendente dell'impresa aggiudicataria assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'impresa aggiudicataria dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Art. 21 Limitazione del turnover

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per degli interventi di qualità.

L'impresa aggiudicataria dovrà, in particolare, impiegare per il servizio, e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori al 3% annuo del personale: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l'affidamento alla seconda ditta in graduatoria e con l'addebito delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.

Art. 22 Obblighi del Personale

Il personale addetto al servizio è tenuto:

- 1) ad essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui sarà chiamato ad operare;
- 2) a mantenere il segreto professionale e d'ufficio su fatti e circostanze di cui venisse a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti e sui dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) a conservare un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione nei riguardi dell'utenza;
- 4) alla puntualità e al rispetto degli orari di servizio, e alla collaborazione reciproca.

La Stazione Appaltante ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento, dopo almeno due richiami scritti e motivati, l'allontanamento dal servizio del personale che non svolga in modo corretto i compiti assegnati. Tale personale dovrà essere immediatamente sostituito dall'aggiudicatario.

Art. 23 Osservanza del Codice Etico Comportamentale

Sercop informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice Etico e di Comportamento redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

L'Appaltatore ed il relativo personale sono pertanto tenuti, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, ad uniformare la propria condotta ai principi etici di riferimento e alle norme di comportamento definiti nel suddetto Codice. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al Codice Etico, per quanto applicabili, è sanzionata ai sensi del successivo art. 39 controlli e penalità)

Il Codice Etico e di Comportamento di Sercop è stato adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30 gennaio 2017.

Art. 24 Rispetto del dettato normativo previsto dal D.lgs. 231/2001

Il Committente è vincolato al rispetto del dettato normativo previsto dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i.

In particolare la Stazione Appaltante Sercop, in osservanza a quanto previsto dalla D.G.R. 3540 del 30 maggio 2012, si è dotata del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e s.m.i., comprensivo del rispettivo Codice Etico.

L'Appaltatore, nella persona del suo Legale Rappresentante, si dovrà pertanto impegnare sia a prelevare dal sito internet del Committente copia del Codice Etico, sia ad operare nel pieno rispetto dello stesso, della normativa vigente applicabile al settore in cui opera il Committente nonché delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme correlate. L'Appaltatore, con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del contratto, dovrà poi impartire e attuare disposizioni, in conformità al Codice Etico ed alle procedure adottate dal Committente per la prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i. o altre specifiche normative, ai propri eventuali amministratori, dipendenti e/o collaboratori e fornitori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme correlate, con obbligo nei confronti della Committenza a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto.

Tali vincoli saranno inseriti nei contratti mediante specifica clausola.

Il Committente verificherà, in sede di stipula del contratto, che non siano emersi a carico dell'Appaltatore fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e ss. del D.lgs. 231/01 e s.m.i.

Art. 25 Calcolo dei corrispettivi

L'erogazione dei corrispettivi come di seguito definita è condizionata dalla continuità del finanziamento da parte del FNPSA: nel caso in cui per qualsiasi ragione il suddetto finanziamento dovesse subire riduzioni nella durata del progetto o riduzioni della quota progetto assegnata, Sercop provvederà ad un corrispondente ridimensionamento dell'importo contrattuale.

I corrispettivi da riconoscere all'appaltatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato, non potranno eccedere l'importo massimo indicato nel piano annuale dei costi approvato, salvo eventuale riduzione o maggiorazione del finanziamento disposto dal Ministero dell'Interno.

In ogni caso Sercop provvederà alla liquidazione delle somme previste e riconosciute dal Ministero dell'Interno nel Decreto di approvazione del progetto nei limiti degli importi effettivamente rendicontati sul progetto ed effettivamente erogati dal Ministero stesso.

Le modalità e la periodicità con le quali il Sercop provvederà a riconoscere all'appaltatore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti.

Sercop potrà trattenere dalle risorse da trasferire le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Tutte le spese ricadono sul soggetto attuatore e sono ricomprese all'interno della base d'asta, nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto per l'attività di eventuale di riprogettazione del servizio finalizzata alla presentazione delle richiesta di finanziamento al termine della durata del presente Progetto finanziato.

Le fatture dovranno riportare il riferimento del contratto e il numero di CIG.

Art. 26 Pagamenti e ritenute a garanzia

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'offerente nel Progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a suo carico e si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC ed aver effettuato ogni ulteriore verifica e controllo previsti dalla normativa vigente.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'aggiudicatario avrà cura di indicare in fattura.

Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, a seguito di espresso accordo sottoscritto tra il Committente e l'aggiudicatario sarà disposto dal Committente a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, data risultante dalle ricevute di accettazione e di consegna rilasciate dal sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) secondo la normativa vigente.

Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:

- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio effettuato e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, della documentazione richiesta.

La mancata consegna anche di parte della suddetta documentazione determina l'automatica sospensione della procedura di liquidazione da parte del Committente.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

In caso di violazioni contrattuali od in presenza di altri oneri o rimborsi dovuti dall'Appaltatore, l'Azienda, previa comunicazione motivata, ha la facoltà di operare, a compensazione, adeguata ritenuta all'atto della liquidazione delle fatture.

Art 27 Pagamenti a saldo

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art 28 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte del Committente.

I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta risoluzione delle cause di sospensione.

Art 29 Revisione prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all'avvio della prestazione con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente l'avvio stesso (ad es. in caso di avvio della prestazione il giorno 1° luglio 2021 l'adeguamento sarà effettuato con decorrenza dal 1° luglio 2022 prendendo come riferimento l'incremento ISTAT intercorso tra il 1 luglio 2021 e il 1 luglio 2022).

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, salvo che la revisione non derivi da modificazioni del rapporto con il Ministero dell'Interno

Art 30 Cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo

contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del C.C. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'impresa aggiudicataria entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'impresa aggiudicataria per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili.

Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'impresa aggiudicataria è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art 31 Coperture assicurative

L'Appaltatore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'impresa aggiudicataria o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'impresa aggiudicataria deve stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale:

- per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo minimo fissato in € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
- per persona, valido per l'intero servizio affidato, di importo minimo fissato in € 2.000.000,00 (duemilioni/00).
- idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti della ditta aggiudicataria, anche con riferimento all'uso di automezzi propri, con massimale non inferiore a €

3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con limite minimo per persona pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Al verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sull'impresa aggiudicataria.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto (o nel caso del verbale di inizio attività), fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

L'Appaltatore dovrà presentare copia integrale della polizza stipulata, al momento della firma dei contratti, nonché copia ultima quietanza pagata che dimostri la copertura del rischio assicurato con le suddette polizze. Tale quietanza dovrà essere rivalidata e consegnata in copia ogni anno al Committente.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.) l'impresa aggiudicataria Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa aggiudicataria deve contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'impresa aggiudicataria.

Art 32 Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del C.C. e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art 33 Cessione crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del C.C. è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 c. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art 34 Subappalto e avvalimento

In ragione della particolarità delle prestazioni richieste e dell'utenza cui le stesse sono destinate, Sercop ritiene imprescindibile che l'esecuzione di tutti i servizi venga svolta in proprio dal concorrente aggiudicatario del presente appalto, escludendosi la possibilità di subappaltare tali prestazioni.

Il subappalto è consentito esclusivamente, nelle misure e con le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., per i servizi alberghieri e di supporto nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.

Qualora l'impresa aggiudicataria intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'impresa aggiudicataria, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Il subappalto non preventivamente autorizzato dal Committente è causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 45.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e s.m.i.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Il subappalto realizzato in maniera non conforme al predetto articolo di legge comporterà la risoluzione del contratto con oneri a carico dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno.

Il subappalto non dovrà in alcun modo essere causa di mutazione delle caratteristiche dei servizi così come previsti nel presente capitolato.

Non è considerato subappalto l'affidamento a terzi delle forniture di materiali e beni di consumo. In tal caso il Committente rimarrà estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa aggiudicataria affidataria e gli eventuali sub fornitori, nonché alle controversie che dovessero insorgere tra tali soggetti.

In caso di subcontratto l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente all'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'avvalimento si richiama integralmente l'art. 89 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.

Art 35 Sicurezza luoghi di lavoro

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e a tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, igiene del

lavoro e subappalti. Prima dell'avvio del contratto l'Appaltatore deve partecipare alla Riunione di Coordinamento preliminare e sottoscrivere il relativo verbale circa l'adempimento e la programmazione degli interventi per garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro nel tempo; in tale circostanza dovrà essere congiuntamente sottoscritto tra le parti il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che da subito, comunque prima dell'avvio dei servizi, deve essere in esercizio. Sarà onere dell'Appaltatore dimostrare tale ultima evenienza.

L'impresa aggiudicataria non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

L'Appaltatore in dettaglio dovrà:

1. osservare le misure generali di tutela definite all'art. 15 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. istruire, informare, formare, addestrare e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria sicurezza e quella di terzi presenti negli ambienti di lavoro (beneficiari, visitatori, ecc.);
3. dotare il proprio personale dei mezzi di protezione personali necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso ed esigerne il corretto impiego;
4. definire e rispettare procedure di sicurezza, regolamenti, protocolli e disposizioni interne che saranno rese disponibili al Committente;
5. controllare, vigilare e sorvegliare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale ed altri terzi presenti definendo e formando i preposti alla sicurezza così come previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6. impiegare personale in numero e competenze adeguate e mezzi idonei ad ogni lavorazione;
7. fornire al Committente tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche se non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.

L'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dell'attività un piano di sicurezza che dovrà contenere almeno i seguenti aspetti ed informazioni:

- a) documento di valutazione dei rischi specifici connessi alle attività oggetto d'appalto;
- b) dati completi di recapiti relativi alle figure con compiti e responsabilità individuate sulla base del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e copia degli attestati relativi alle formazioni obbligatorie previste;
- c) un registro infortuni;
- d) modalità operative di prevenzioni incidenti/infortuni in relazione ai rischi presenti nei luoghi di lavoro (istruzioni, procedure, ...);
- e) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dell'attività da eseguire;
- f) elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e indicazioni relative alla formazione e addestramento necessari all'utilizzo;
- g) organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di igiene e sicurezza: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, e altre figure responsabili e relativi compiti;
- h) nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- i) nominativi dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze incendio ed evacuazione e di primo soccorso, con relativa documentazione attestante formazione ed addestramento e lettere di nomina;
- j) documentazione attestante la formazione professionale del personale ed informazione in materia di sicurezza e salute dello specifico servizio oggetto d'appalto, tra cui la documentazione attestante la formazione prevista dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- k) protocollo di sorveglianza sanitario predisposto in collaborazione con il medico competente incaricato;

- l) il Committente si riserva la facoltà di richiedere il riesame del Piano di Sicurezza qualora lo ritenga inadeguato. Fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla sicurezza sul lavoro, il Committente ha la facoltà di controllare che lo svolgimento del servizio appaltato avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo effettuando sopralluoghi con proprio personale o mediante esperti del settore e, in caso di inadempienza, ha facoltà di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
- m) qualsiasi attività che dovesse richiedere l'intervento di soggetti terzi dovrà essere preceduta dallo svolgimento da parte dell'Appaltatore degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero qualifica dei fornitori, elaborazione di opportuno documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) ed attuazione di tutto quanto necessario per garantire il mantenimento della fallimento per i propri lavoratori ed i lavoratori di terzi.

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile per incontri di coordinamento tra RSPD del Committente e RSPD dell'Appaltatore.

In caso del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica o di altre patologie sanitarie incidenti sull'igiene e la salute pubblica l'appaltatore dovrà adeguarsi alle normative vigenti disposte dalle autorità competenti, adottando ogni cautela prevista dai protocolli sanitari previsti nei suddetti casi al fine di tutelare gli operatori coinvolti e i beneficiari stessi.

Art 36 Tutela degli Appaltatori e delle persone fisiche connesse

Il titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati stessi, è Sercop – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona - Via Cornaggia, 33 RHO (MI) – mail sercop@legalmail.it nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

I dati relativi all'Appaltatore o a persone fisiche ad esso connesse, siano essi forniti dall'Aggiudicatario medesimo ovvero recuperate da Sercop da altre fonti, verranno trattati nei limiti consentiti dall'ordinamento per le finalità di cui al presente capitolato oltre che per effettuare controlli, verifiche e accertamenti d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive fornite e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e le verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. In ogni caso, i dati non saranno trattati per finalità estranee al servizio oggetto del capitolato, né in procedimenti di trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o economici o che incidano in modo analogo sull'Appaltatore o sulle persone fisiche ad esso connesse.

I dati e le informazioni contenuti in documenti conservati dal titolare potrebbero essere oggetto di diffusione unicamente in attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, cui Sercop è soggetta in quanto ente pubblico economico, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., o in base ad altre specifiche disposizioni di legge, esclusivamente nelle modalità e nei limiti previsti da tali disposizioni.

La mancata fornitura dei dati, totale o parziale, ovvero la fornitura di dichiarazioni false, reticenti e/o mendaci potrà comportare, a insindacabile giudizio di Sercop e fatte salve le conseguenze amministrative, civili e penali previste dall'ordinamento, l'impossibilità a procedere alla stipula, all'esecuzione o alla prosecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza ed in ogni caso nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

I dati trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.

Con riferimento ai dati forniti dall'Appaltatore relativi a persone fisiche ad esso connesse è diritto degli interessati:

- a) ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento e ricevere una copia dei dati trattati;
- b) proporre opposizione al trattamento dei propri dati quando esso viene effettuato per scopi di interesse pubblico o legittimo interesse del titolare, (profilazione compresa), per finalità di marketing diretto, oppure per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- c) verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l'aggiornamento o la correzione;
- d) richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
- e) ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali quando ricorrono determinate condizioni;
- f) ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli a un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati e il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, su un contratto di cui l'interessato è parte o su misure contrattuali ad esso connesse;
- g) revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso per le finalità specifiche non inerenti all'esecuzione del contratto in essere, oppure per i dati particolari eventualmente trattati (dati sensibili).

Art 37 Garanzia della privacy da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del contratto. Il trattamento di tali dati sarà consentito solo nei casi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, essi non potranno essere trattati per finalità estranee all'espletamento del presente capitolato. Con l'eccezione delle informazioni destinate a SERCOP, l'Appaltatore non comunicherà senza preventiva autorizzazione di SERCOP alcun dato personale relativo agli utenti in carico, fatte salve le casistiche previste dalla normativa. È data possibilità all'Appaltatore di diffondere i dati relativi all'utenza solamente in forma aggregata ed anonima esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti diversi dal presente.

L'Appaltatore risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore provvederà a garantire la conformità delle proprie procedure all'ordinamento nazionale ed europeo in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, ponendo in essere tutte le misure necessarie alla tutela dei dati dell'Utenza. SERCOP potrà attivare verifiche ed ispezioni circa tale conformità in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto.

Art 38 Controlli e penalità

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse; pertanto, l'Appaltatore, in nessun caso e per nessun motivo, può sospendere o abbandonare di propria iniziativa l'erogazione dello stesso, neanche nell'ipotesi in cui dovessero sorgere contrasti o controversie con l'Amministrazione.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, Sercop potrà senz'altro sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Fatta salva l'integrazione organizzativa e funzionale fra le attività e i servizi oggetto del presente appalto e le attività e i servizi assicurati dal Committente, nonché la salvaguardia di tutte le facoltà e le prerogative

riservate al Committente ai sensi dell'articolo 5 del Capitolato, l'Appaltatore si impegna ad accettare tutte le attività di controllo su tutti servizi e le prestazioni oggetto del presente appalto da parte del DEC nominato dal Committente.

Se richiesto dal DEC, le attività di verifica dovranno essere seguite anche dal Responsabile coordinatore dei servizi appaltati che l'Appaltatore avrà posto alla conduzione dell'appalto. Questa figura, appositamente individuata e delegata, rappresenterà, a tutti gli effetti, l'Appaltatore.

Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione all'Appaltatore.

Al verificarsi di inadempienza contrattuale il Committente procederà con il seguente iter:

1. Invio della contestazione all'Appaltatore mediante fax o raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2. l'Appaltatore, entro e non oltre 3 giorni lavorativi o altri termini di durata inferiori disposti dal Committente in relazione all'urgenza o gravità della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);

il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta; qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini indicati, potranno essere applicate le penali di seguito riportate;

In caso di applicazione della penale, il Committente provvederà ad incamerare l'importo della penale dalla prima fattura utile in liquidazione anche se relativa a periodi di diversa competenza, o, in caso di insufficienza, attraverso incameramento della cauzione definitiva. In tale ultimo caso l'Appaltatore dovrà ricostituire la cauzione per la parte mancante.

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto il Committente avranno la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penalità:

Inadempienza	Penale
Mancato invio entro i termini della documentazione secondo quanto stabilito dal presente capitolato	€ 500,00
Violazione degli obblighi contrattuali oggetto del presente capitolato compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata	€ 2.000,00
Mancata produzione della documentazione richiesta	€ 500,00
Violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale	€ 2.000,00
Mancata messa a disposizione degli alloggi da destinare agli interventi così come previsto all'art.3	€ 3.000,00
Irregolarità o ritardi di pagamento della retribuzione del personale impiegato	€ 2.000,00

Le sanzioni subite in sede di vigilanza, comminate da qualsiasi organismo, che comportano costi per il Committente, in qualità di Ente Gestore, conseguenti ad inadempienze dell'Appaltatore dovranno dallo stesso essere risarcite al Committente, senza alcun procedimento in contraddittorio.

Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo nell'adempimento degli oneri fissati nel presente Capitolato Speciale, inosservanza di leggi o di regolamenti, il Committente ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell'Appaltatore, gli interventi necessari per il regolare andamento del Servizio, qualora l'Appaltatore, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro 24 ore, oltre ad applicare le penalità previste dal presente articolo.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante in dipendenza dell'inadempimento.

Art 39 Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.lgs. 50/16 e s.m.i., la vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione dei servizi competono al Committente e saranno svolte tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nominato dalla stazione appaltante.

Il DEC potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che i servizi siano mantenuti ad un livello soddisfacente e, comunque, secondo gli standard di risultato previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC, nei tempi e modi che saranno definiti dal medesimo.

Il Direttore dell'Esecuzione del presente appalto è la Dott.ssa Katia Costa.

Art 40 Esecuzione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ed approvata dal RUP nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'appaltatore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito dalla normativa vigente.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'appaltatore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini all'impresa aggiudicataria mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

Art 41 Modifiche in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire all'impresa aggiudicataria ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per servizi o forniture, **supplementari** da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
- b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
 - la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- all'Appaltatore iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

In ogni caso le prescrizioni del presente capitolato potranno essere modificate in caso di variazioni prescritte dalle disposizioni di cui ai Decreti di finanziamento e loro allegati, discendenti da cause non dipendenti dalla volontà della stazione appaltante.

Art 42 Recesso

Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o mezzo posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:

- mutamenti di carattere istituzionale;
- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui sono riferiti i servizi oggetto del presente appalto; modifica dell'attuale modello gestionale;

Si conviene che per giusta causa si intendono, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando e dal Capitolato di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo ovvero qualora l'Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto e qualora abbia anche effettuato la fornitura di beni avrà diritto al pagamento delle forniture effettuate e completate; in ogni caso l'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Art 43 Verifica di conformità

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'appaltatore. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art 44 Grave errore contrattuale - risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto all'art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) in caso di frode dell'Appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Committente o terzi;
- b) in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo:
 - mancata consegna al Committente entro sessanta giorni dall'inizio della gestione dell'Appalto di copia della documentazione attestante l'avvenuto adempimento delle prescrizioni non delegabili di cui all'art. 17 del D.Ls. g 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., come pure l'elenco nominativo dei soggetti individuati dal decreto citato;
 - in caso di mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato d'onori, dal Manuale Operativo e dalle Linee Guida Ministeriali;
 - inosservanza, da parte dell'Appaltatore, o del personale anche a diverso titolo dallo stesso dipendente, del Codice Etico Comportamentale del Committente con violazione degli essenziali elementi di correttezza e di eticità, posti a base delle attività di servizio alla persona e di assistenza oggetto del presente appalto;
 - il verificarsi di azioni lesive nei confronti degli beneficiari ove riconducibile alla responsabilità diretta o indiretta dell'Appaltatore;
 - inosservanza di norme igienico-sanitarie riconducibile all'attività dell'Appaltatore;
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale anche a diverso titolo dipendente dall'Appaltatore, compreso il mancato pagamento della retribuzione, l'utilizzo di personale privo di requisiti e la mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
 - mancata osservanza delle disposizioni normative previste dal C.C.N.L. di categoria ed al quale il lavoratore ha diritto a seguito di applicazione di tre penali;
 - in caso di cessione totale o parziale del contratto;
 - quando non vengano rispettati da parte dell'Impresa gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
 - gravi danni arrecati ai beni di proprietà del Committente e/o all'immagine del medesimo, comunque conseguenti o riconducibili alle attività dell'Appaltatore o del personale dallo stesso, anche a diverso titolo, dipendente;
 - destinazione dei locali assegnati ad uso diverso da quello stabilito;
 - esecuzione di servizi mediante subappalto posto in essere in violazione del dettato normativo e di quanto previsto dal presente capitolato speciale ;
 - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Committente;
 - mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
 - applicazione di 3 penali anche diverse tra quelle previste all'art.39 (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie) in un anno solare;
 - mancato o ritardato pagamento delle competenze dovute per un periodo superiore a 30 gg.
- c) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato;

Nei casi suddetti l'Appaltatore incorre nell'immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che il Committente dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all'affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Committente determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'Appaltatore.

Resta inoltre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da comportamenti di inosservanza del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. derivino danni concreti al Committente Sercop, come nel caso di applicazione agli stessi da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Dal ricevimento della dichiarazione da parte di Sercop di intervenuta risoluzione del contratto d'appalto, e fino alla data in cui non sarà possibile la concreta esecuzione dei servizi affidati, da parte del contraente subentrante, l'impresa aggiudicataria inadempiente avrà l'obbligo di continuare ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali, o quelle non immediatamente sostituibili che Sercop dovesse indicare, alle stesse condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di un'Impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art 45 Forma e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16.

La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto, dovrà depositare alla Stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella comunicazione di aggiudicazione.

Qualora la ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente. L'impresa aggiudicataria assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955.

In caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, la stipula del contratto sarà subordinata alla produzione, da fornire entro 45 gg. dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di copia dell'atto formale di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e con facoltà di affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Art 46 Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'impresa aggiudicataria riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax o mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'impresa aggiudicataria farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art 47 Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'impresa aggiudicataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'impresa aggiudicataria si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/16 e s.m.i. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art 48 Domicilio, recapito e sede operativa dell'impresa aggiudicataria

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'impresa aggiudicataria dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e posta elettronica certificata (PEC) ed una sede operativa/referente valida a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici, nel territorio del Rhodense .

Gli estremi del recapito dell'impresa aggiudicataria dovranno essere comunicati in forma scritta dall'impresa aggiudicataria stessa al Direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore deve inoltre indicare il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente contratto.

Tale referente aziendale deve essere reperibile tutti i giorni in orario diurno. Il Direttore dell'esecuzione nominato dalla Stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dall'indicazione del nominativo di un nuovo referente.



Art 49 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.



**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI,
NELL’AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI
PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SIPROIMI/SAI)**

**DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI
REGIONE LOMBARDIA
PERIODO 2021 – 2023**

(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)

CIG

Sommario

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.1 CHIARIMENTI	4
2.2 COMUNICAZIONI	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI	5
4.1 DURATA	5
4.2 IMPORTO DELLA GARA	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	7
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	7
7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA.....	8
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	8
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	8
8. AVVALIMENTO.....	8
9. SUBAPPALTO.....	8
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	9
11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ.....	10
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	11
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
14. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	12
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	12
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	13
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	14
14.3.1 Dichiarazioni integrative	14
14.3.2 Documentazione a corredo	16
14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	16
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA.....	18
16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA.....	18
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	19
18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	19

18.1	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	22
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	23
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	23
21.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	24
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	24
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	24
24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	25
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da SERCOP - Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona; modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari, nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SIPROIMI/SIA) come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'affidamento in oggetto è disposto con Deliberazione CDA n. e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data
- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.....
- pubblicato sul profilo internet del committente: <http://www.sercop.it>;

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di Sercop di cui all'art. 21 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il .. [codice NUTS: ITC45]

CIG

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Guido Ciceri

Il Direttore dell'esecuzione è la Dott.ssa Katia Costa.

Modalità di svolgimento della procedura: La presente procedura viene condotta mediante l'utilizzo della Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL messa a disposizione dalla centrale di committenza regionale ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., ora incorporata in ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli acquisti, alla quale ciascun concorrente è tenuto preventivamente ad iscriversi per poter presentare l'offerta e prendere parte alla procedura.

Tutte le informazioni riguardanti la registrazione, l'operatività e le modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma, nonché la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura sono contenute sulla piattaforma stessa.

La registrazione è del tutto gratuita per il concorrente e non comporta, in capo a chi la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati
 - Schema di contratto
- 2) Bando di gara
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati
- 4) DUVRI
- 5) Patti di integrità approvati con Deliberazione Cda SERCOP n. 93 del 15/12/2017
- 6) Relazione tecnico - illustrativa
- 7) Manuale SINTEL "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaformaSINTEL"
- 8) Manuale SINTEL "Partecipazione alle procedure di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.sercop.it> nella sezione "GARE".

2.1 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti con le modalità

indicate al punto 2.2 fino a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino ad almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sercop.it>.

2.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate esclusivamente mediante la funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura", presente all'interno del "dettaglio" della procedura stessa. Le comunicazioni scambiate tramite questa modalità saranno recapitate anche all'indirizzo di posta elettronica dei procedenti, inserito al momento dell'abilitazione, tali messaggi rimarranno tracciati ed accessibili all'interno dei report della procedura.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari, nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (siproimi/sprar).

L'appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: i servizi posti in appalto necessitano di una gestione unitaria ed integrata al fine di essere realizzati secondo criteri di efficienza ed efficacia nella realizzazione delle prestazioni, anche con riguardo alla qualità dei servizi rivolti agli utenti.

Finalità e obiettivi essenziali del servizio da erogare agli utenti SIPROIMI/SAI sono definiti nel Capo VI dell'Allegato A al Decreto 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati" (Siproimi/Sai).

4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 anni, **dall'1/07/2021 al 30/06/2023**, se antecedente, dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

La durata coincide con il periodo di assegnazione delle risorse al Progetto territoriale già finanziato dal Ministero degli Interni.

Il presente contratto potrà essere rinnovato, su richiesta della stazione appaltante, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per il **periodo 01/07/2023 – 30/06/2026**, qualora il Progetto fosse rifinanziato con risorse da Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (FNPSA) .

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

4.2 IMPORTO DELLA GARA

L'importo stimato della gara è di € 1.612.682,00 (euro unmilionesecentododiciseicentoottantaduemila/00), per il biennio 2021 – 2023 oltre IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso stimati in complessivi €1.774,00.

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 4.192.974,20, così suddiviso:

AFFIDAMENTO	IMPORTO IVA ESCLUSA
Importo iniziale (biennio)	1.612.683,00
Opzione art. 63 comma 5 per anni 3	2.419.023,00
Opzione quinto (art. 106 comma 12)	161.268,20
TOTALE	4.192.974,20

Gli oneri relativi alle interferenze sono quantificati in € 0,00.

L'appalto è finanziato con risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) L'importo dell'appalto potrà subire modifiche in relazione alle variazioni richieste dall'ente finanziatore: quanto dovuto da Sercop all'Appaltatore non potrà per nessuna ragione eccedere il finanziamento del Progetto da parte del Ministero.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 617.314,00 nel biennio.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **fatturato globale minimo** riferito agli esercizi finanziari relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 non inferiore ad euro 5.000.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto, in considerazione del valore dell'appalto e delle sue peculiarità, al fine di garantire che i concorrenti possiedano un'organizzazione solida ed articolata e siano in possesso di un'esperienza specifica ed una adeguata affidabilità anche sul piano economico.

b) **fatturato specifico minimo** direttamente riferibile alla gestione di interventi SPRAR riferito al triennio 2018, - 2020 non inferiore ad euro 2.500.000,00 esclusa IVA

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alle precedenti lettere è fornita mediante compilazione dei relativi campi nel modello DGUE.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

possesso nel quinquennio 2015 – 2020 di:

1. comprovata esperienza, per minimo 48 mesi continuativi, nella presa in carico di richiedenti asilo/rifugiati/titolari di protezione internazionale nella gestione di progetti SPRAR;
2. esperienza di gestione di almeno 80 posti letto in progetti SPRAR con i requisiti previsti dal Decreto D.M. 18 novembre 2019.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione come stabilito nell'art. 47 del Codice

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto: ai sensi dell'art. 89, c. 8 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice ed esclusivamente per i servizi previsti nel capitolato d'appalto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.

10.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a **pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 16.127,00 (euro sedicimilacentosettanta/60) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ed essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato
- riportare l'autentica della sottoscrizione;

6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per un importo pari ad € 140,00 [centoquaranta/00] secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1197 del 18 dicembre 2019 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono a **pena di esclusione** essere trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema telematico SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12:00 del.....

Il Sistema e il relativo Manuale d'uso forniscono le indicazioni e le istruzioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora vengano riscontrate anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta o di proseguire la procedura di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "busta amministrativa" e/o nella "busta tecnica", è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Procedura di inserimento "busta elettronica" di offerta

Il fornitore debitamente abilitato al Sistema accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura sul sito, all'URL www.sintel.regione.lombardia.it. Il Sistema guida il fornitore alla preparazione dell'offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul Sistema, in vista dell'invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine sopra indicato.

La predisposizione da parte del fornitore attraverso il Sistema della documentazione in formato elettronico che costituisce l'offerta avviene secondo le seguenti fasi:

- 1) compilazione e caricamento dei documenti messi a disposizione dalla stazione appaltante e/o compilazione degli appositi campi presenti sul Sistema;
- 2) generazione di un documento in formato “.pdf” che riporta le informazioni e i dati indicati dal fornitore al punto 1;
- 3) scaricamento (“download”) del documento in formato “.pdf” sul terminale del fornitore;
- 4) sottoscrizione con firma digitale del documento;
- 5) caricamento (“upload”) del documento in formato “.pdf” sul Sistema;
- 6) invio dell’offerta al termine della predisposizione di tutta la documentazione che compone l’offerta.

Resta fermo che l’invio dell’offerta deve avvenire entro la perentoria scadenza sopra indicata.

13.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore ai dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

14.CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE debitamente compilato in formato elettronico
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il modello presente sulla piattaforma Sintel e sul sito www.sercop.it nella sezione “GARE” (Mod. 1), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all'aggregazione;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Modello DGUE allegato conforme allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma Sintel e sul sito www.sercop.it nella sezione "GARE", secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Questa parte viene predisposta dalla Stazione Appaltante con tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere elencate "in modo determinato e specifico", per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento. Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione

in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.

- 5) la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliario;
- 7) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
oppure
dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

In caso di subappalto qualificante

Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto del presente disciplinare ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par.7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par.del presente disciplinare;

Parte IV – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Il concorrente mediante la compilazione del citato Modello 1, rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) bis comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

3. accetta i patti di integrità adottati dal Consiglio di Amministrazione di Sercop con Deliberazione n. 93 del 05/12/2017 ai sensi del proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018 - 2020 approvato con Deliberazione del CDA n. 7 del 29/01/2018, allegati alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30/01/2017 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni in esso contenute, in particolare l'articolo 5.3 del suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
6. dichiara di ricorrere al subappalto qualificante, specifica i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo oggetto del medesimo e allega la seguente documentazione:
 - a) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI;
 - b) PASSOE del subappaltatore
7. indica i dati di domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA e indirizzo PEC, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice;
8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e della normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.CO.P.

Il concorrente allega inoltre:

- a) Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando i moduli "**Modello_2_casellario**", "**Modello_2_bis**" e "**Modello_2_cessati**" messi a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma Sintel e sul sito www.sercop.it nella sezione "GARE", distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio "AVVERTENZA" del modello 2 e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, utilizzando il "Modello_2_casellario" messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma Sintel e sul sito www.sercop.it nella sezione "GARE", allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- b) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente, se presenta la cauzione provvisoria in misura ridotta, attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e copia conforme della relativa certificazione;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis

del RD 16 marzo 1942 n. 267:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con indicazione del Tribunale che lo ha emesso, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare;

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento, in originale o copia autentica, attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. di € 140,00** (centoquaranta/00);
4. **modello Autodichiarazione DVR** (dichiarazione sostitutiva obblighi salute e sicurezza del lavoro) debitamente compilato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate;
5. copia del capitolato, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, per conoscenza ed accettazione integrale di quanto ivi contenuto, dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio;
6. **dichiarazione relativa all'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001** attraverso:
 - dichiarazione - firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate dal legale rappresentante dell'impresa - del possesso del modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, redatto ai sensi della medesima legge, indicando gli estremi del provvedimento di nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello. Ai sensi della normativa il modello deve:
 - individuare le aree a maggior rischio di compimento di reati o la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati
 - prevedere l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione di reati
 - prevedere un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza
 - prevedere misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti o l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei modelli adottati

14.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

- a) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
 - atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- b) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
 - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- c) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato

quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

d) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

e) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

g) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con

scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

Nel campo presente in piattaforma "BUSTA TECNICA" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta tecnico-organizzativa.

Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di esaminare gli elaborati tecnici dei concorrenti in tempi brevi e di effettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso, nel rispetto della par condicio, è necessario che la documentazione tecnica venga redatta in massimo 40 facciate numerate e in massimo 30 righe per facciata in formato A4 (carattere Arial non inferiore a 11 punti) esclusi curricula e modulistica, oltre le quali (numero facciate e numero righe per pagina) la Commissione non esaminerà il contenuto.

L'elaborato suddetto dovrà essere introdotto da un indice completo, escluso dal conteggio delle pagine, e corredato dagli allegati che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto tecnico (anche questi ultimi esclusi dal conteggio pagine). Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole.

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l'intero progetto tecnico di offerta, lo stesso dovrà essere formulato in modo specifico in particolare con riferimento all'ordine e alla organizzazione dei criteri di valutazione.

La descrizione delle proposte dovrà pertanto risultare di ordinata e agevole lettura anche al fine di consentire il più efficace svolgimento delle operazioni di valutazione.

Il progetto dovrà trattare ogni item in modo esauriente, senza richiami ad altri elementi non contenuti nella documentazione presentata, che non saranno comunque presi in considerazione. Si sottolinea che la completezza e la coerenza della documentazione alle prescrizioni contenute nel Capitolato costituiscono elementi imprescindibili perché l'offerta possa essere ritenuta idonea e non essere quindi esclusa dalla gara. La documentazione difforme rispetto a quanto richiesto dal presente disciplinare di gara non sarà fatta oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto

Ai fini della valutazione tecnica di cui al punto 18, dovrà essere presentata per ogni struttura di accoglienza:

1. **"scheda descrittiva della struttura/e"** provvisto della relativa planimetria di almeno 3 fotografie (Modello 3);
2. **dichiarazione sostitutiva relativa all'idoneità delle strutture di accoglienza** di cui al precedente Modello (Modello 4);
3. **dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara la disponibilità degli alloggi per le attività connesse al progetto.** Il titolo disponibilità delle suddette strutture (contratti di proprietà, locazione o comodato) dovrà essere presentato entro 20gg. dalla comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

L'offerta tecnica non sottoscritta è nulla.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei soli elementi qualitativi: l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell'art. 95 del Codice.

Tuttavia, anche in tale fattispecie, la piattaforma Sintel prevede un apposito campo denominato "Offerta economica" in cui il concorrente dovrà indicare il valore 1 (uno).

Il concorrente dovrà inoltre compilare, pena l'esclusione, i sottoindicati campi come di seguito indicato:

- "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico": inserendo l'importo dei

propri costi relativi alla sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, che non potranno essere pari a 0 (zero).

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività dell'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- "di cui costi del personale:" specificando l'importo dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del Codice,

- "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenze": inserendo l'importo di € 0,00.

Il concorrente dovrà trasmettere i suddetti dati attraverso la funzionalità presente sulla piattaforma SINTEL, formulando la medesima sulla base di quanto indicato nei **Modello 5**, disponibile sulla piattaforma Sintel e sul sito www.secop.it nella sezione "GARE".

Il fornitore prende atto e accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga esclusivamente attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La stazione appaltante non potrà essere ritenuta responsabile, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La gara si terrà nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7) dell'art. 95, del Codice:

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

Il punteggio massimo attribuibile è pertanto pari a 100. L'ordine della graduatoria sarà stilato dal punteggio maggiore a quello minore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E' facoltà inoltre della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

1. nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali" il cui coefficiente è attribuito in ragione della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
2. nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi" il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica o di indicatori;

3. nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari” ossia i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

		C=D+Q+T	D	Q	T	F	
critero	sub-criterio	max punteggio sub-criterio	max punteggio sub-criterio	max punteggio sub-criterio	formula/ indicatore per attribuzione del punteggio	max. punteggio critero	
A	Organizzazione delle attività progettuali	gestione dell'accoglienza materiale (spazi, arredi,	6				44
		mediazione linguistico culturale ed insegnamento della lingua italiana	6				
		orientamento ed accesso ai servizi del territorio	4				
		formazione e riqualificazione professionale	5				
		orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo	5				
		orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo	5				
		orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale	4				
		orientamento e accompagnamento legale	5				
	tutela psico-socio sanitaria	4					
B	strutture di accoglienza	ubicazione degli immobili rispetto dei parametri di distribuzione territoriale di cui all'art. 3 del capitolato	3				24
		ubicazione degli immobili rispetto ai centri abitati		4		percentuale degli immobili ubicati nei centri abitati: 100% 4 punti da 90% a 100% 3 punti da 80% a 90% 2 punti	
		disponibilità al momento della presentazione dell'offerta tecnica delle unità immobiliari da destinarsi esclusivamente al Progetto, comprovata da idonei titoli (proprietà, locazione, comodato)			1		
		n. posti disponibili al momento della presentazione dell'offerta tecnica all'interno delle unità immobiliari, comprovata da idonei titoli (proprietà, locazione, comodato)		8		Punti Offerta n=(posti offerta n/posti max)*8	
		appropriatezza delle unità immobiliari offerte in relazione al rapporto mq/posti letto		4		media del rapporto di tutte le unità immobiliari: >15 mq a posto 4 punti tra 14 e 15 mq a posto 3 punti tra 13 e 14 mq a posto 2 punti	
	appropriatezza delle unità immobiliari offerte in relazione al rapporto servizi igienici/posti letto		4		media del rapporto di tutte le unità immobiliari: 0,33 servizi igienici per posto 4 punti 0,25 servizi igienici per posto 3 punti 0,20 servizi igienici per posto 2 punti		
C	organizzazione e gruppo di lavoro	organigramma e funzionigramma del servizio	2				14
		modalità di integrazione delle attività con la stazione appaltante	4				
		curriculum coordinatore	2				
		composizione equipe di lavoro: unità di personale, profili professionali impiegati, esperienza	3				
		procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto	3				
D	Qualità della proposta progettuale	aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività / servizi richiesti dal Decreto 18 novembre 2019, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida dello SPRAR	4				18
		complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio e contestualizzazione del sistema SIPROIMI nel sistema di Welfare locale nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari	4				
		conoscenza del territorio, promozione/partecipazione alla Rete a livello locale attraverso rappresentazione delle risorse del territorio	3				
		proposta di attività di integrazione con le realtà dell'Ambito (associtative, sportive, culturali, sociali ..) che comportino ricadute concrete sul territorio	4				
		modalità di rimodulazione delle attività in caso del protrarsi dell'emergenza sanitaria	3				
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO							100

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **60 punti sul punteggio tecnico complessivo conseguito**.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopraddetta soglia.

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei punteggi discrezionali di cui alla colonna "D" avrà luogo secondo le seguenti modalità: ogni membro della commissione di gara esprimerà la propria valutazione tramite un parametro che oscilla tra zero (valutazione minima) e uno (valutazione massima), con numeri fino a due decimali, utilizzando la seguente scala:

giudizio	parametro
ottimo	1,00
molto buono	0,90
buono	0,80
discreto	0,70
sufficiente	0,60
quasi sufficiente	0,50
insufficiente	0,40
mediocre	0,30
gravemente insufficiente	0,20
incompleto	0,10
mancanza di elementi atti a consentire la valutazione	0,00

La valutazione complessiva di ciascun criterio sarà il risultato del seguente algoritmo:

- i. Sommatoria della valutazione espressa da ciascun membro della commissione per ciascun sub criterio, tramite il parametro di cui sopra;
- ii. Il risultato di cui al punto i. verrà diviso per il numero dei componenti della commissione di gara, ottenendo così la media commissione per sub criterio;
- iii. Il risultato di cui al punto ii. verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al sub criterio ottenendo così il punteggio totale conseguito per il sub criterio;
- iv. Si procederà quindi alla somma semplice di tutti i punteggi relativi ai sub criteri (di cui al punto iii) per ciascuno dei criteri, ottenendo così il punteggio totale per ogni criterio;
- v. Il risultato di cui al punto iv. verrà riparametrato dividendo il voto conseguito da ciascuna offerta per il voto ottenuto dalla migliore offerta riferita a quel criterio;
- vi. Il risultato di cui al punto v. verrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo al criterio oggetto di valutazione per ciascun concorrente; tale risultato costituirà il punteggio attribuito al concorrente. Con tale modalità si procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per ogni singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In presenza di una sola offerta valida, la valutazione sarà effettuata considerando unicamente i punti i. e ii iii e IV.

L'attribuzione dei punteggi quantitativi di cui alla colonna "Q" avrà luogo applicando la formula matematica o in rapporto agli indicatori previsti nella colonna "F".

I punteggi tabellari di cui alla colonna "T" verranno attribuiti o non attribuiti in ragione della presentazione della documentazione richiesta.

La somma dei punteggi ottenuti per ciascun sub-criterio come sopra indicato darà luogo al punteggio dei singoli criteri.

La somma dei punteggi ottenuti per ciascuna criterio darà luogo al punteggio tecnico complessivo.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione avviene attribuendo un punteggio pari a zero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 comma 7 del Codice: l'elemento economico del presente appalto assume la forma di costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base ai criteri qualitativi.

L'offerta economica dovrà comunque indicare obbligatoriamente, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza specifici aziendali che non potranno essere pari a zero (0) e il relativo costo della manodopera .

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La data della prima seduta pubblica verrà comunicata in seguito secondo le modalità di cui all'art. 2.2 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la funzionalità di comunicazione di Sintel.

Parimenti Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti mediante la funzionalità di comunicazione di Sintel.

Il concorrente presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

L'apposito seggio di gara procederà: nella prima seduta pubblica a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Gli operatori economici concorrenti, la cui documentazione risulti idonea, saranno ammessi alle successive fasi di gara, ai restanti concorrenti sarà comunicata l'esclusione dalla stessa per mezzo della funzione di Sintel "comunicazione della procedura".

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Essa è composta da un numero dispari, pari a 3 membri, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati secondo regole di competenza e trasparenza secondo il disposto degli artt. 77 e 216 comma 12 del Codice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee

guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 18.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In presenza di una o più offerte che abbiano superato la soglia minima di sbarramento della valutazione tecnica, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Non si procederà alla verifica dell'anomalia non sussistendo i presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, in quanto il prezzo rimane fisso.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente al quale ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo concorrente in graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi

a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159.

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno.

Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € (euro/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, (garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato A della relazione tecnico illustrativa.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.